

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

MISURE CAUTELARI In carcere chi adescava minori sui social



Custodia cautelare in carcere per chi adescava minori a scopo sessuale tramite social network: con altre misure meno restrittive non è infatti controllabile l'accesso ad Internet. I giudici valorizzano il pericolo di recidiva fondato sulla gravità delle condotte. L'indagato creava falsi profili per entrare in contatto con le minori: un "abitudine" che non era venuta meno neppure dopo il sequestro dei mezzi informatici usati. Il ricorrente aveva infatti commesso nuovi reati avvalendosi di nuove apparecchiature, dimostrando «pulsioni sessuali» contenibili solo con detenzione in carcere. Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 22 agosto 2016 n. 35203

VIOLENZA NEGLI STADI

Daspo severo per il recidivo

Per il recidivo che si rende responsabile di violenza, anche in gruppo, in occasione degli incontri di calcio, è giustificato il Daspo di cinque anni con obbligo di doppia presentazione esteso, anche genericamente, agli incontri amichevoli. La Cassazione esclude che l'obbligo del giudice di indicare specificamente le manifestazioni sportive interdette possa essere interpretato come un dovere di richiamarle nominativamente. Sarebbe una "missione impossibile", per la lunghezza della elencazione e per la lunga durata della prescrizione, perché non è possibile sapere quali incontri saranno disputati da una squadra. Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 22 agosto 2016 n. 35222

Reati contro la Pa Per la Cassazione la fattispecie è «bilaterale»: non necessario il tornacolo della vittima

Induzione indebita anche «tentativa»

Funzionari pubblici condannati per le minacce su una pratica già archiviata

Alessandro Galimberti MILANO

La condanna per **induzione indebita tentata** rimane anche se la pratica delle vittime designate era già stata archiviata all'epoca delle "pressioni" dei funzionari infedeli.

La **Sesta sezione penale della Cassazione** (sentenza 35271/16, depositata ieri) ribadisce la natura «non bilaterale» del reato previsto dalla riforma Severino degli illeciti contro la Pa; pertanto, il tentativo resta perfettamente integrato - cioè "utile" per la condanna - anche se il privato non aveva già più alcun indebito vantaggio da trarre dalla proposta *contra legem* del funzionario pubblico.

Il caso ripercorso dai giudici di legittimità riguardava un episodio avvenuto negli anni scorsi all'agenzia delle Entrate di Varese, in cui due funzionari avevano minacciato indagini fiscali a danno di una coppia - e del loro commercialista - a margine del rientro di capitali collegati al terzo e ultimo scudo del decennio scorso. Le vit-

time, che si erano viste richiedere una somma definita «ingente» nella carte personali, avevano finto di stare al gioco denunciando però subito la vicenda ai carabinieri, facendo così partire le intercettazioni telefoniche e ambientali.

Tra i motivi del lungo ricorso per Cassazione - incentrati

IL CASO

Due funzionari delle Entrate avevano «minacciato» indagati chiedendo denaro ma le vittime avevano denunciato la vicenda

soprattutto su questioni procedurali e sulla valutazione della chiamata di correo tra gli imputati - c'era però anche l'aspetto relativo all'inquadramento giuridico della fattispecie: secondo i legali dei due funzionari infedeli, l'assenza dell'indebito vantaggio come "corrispettivo" per le vittime indebitate costituente «requisi-

to implicito della fattispecie dell'articolo 319-quater del codice penale» - avrebbe dovuto indurre i giudici a reinquadrare l'ipotesi nel meno grave reato di «istigazione non accolta alla corruzione». Una soluzione, questa, che invece i magistrati di legittimità hanno respinto senza margini di incertezza, richiamandosi peraltro a un precedente del gennaio scorso (6846/16, della medesima Sezione).

Il requisito del perseguimento dell'indebito vantaggio da parte dei privati, argomenta la Sesta, è fuori dal perimetro del "tentativo", nonostante sia un pilastro portante del delitto consumato di «induzione indebita a dare o promettere utilità». Le Cassazione stessa ha definito tale indebito vantaggio come il «criterio di essenza» della fattispecie induttiva che, in una interpretazione costituzionalmente orientata, diventa il presupposto per estendere la punizione allo stesso privato/pagatore/beneficiario (che in questo caso

rischia fino a tre anni di reclusione, a fronte dei 10 e mezzo per il funzionario infedele). Ma, aggiunge l'estensore, se il privato resiste all'induzione, allora «viene meno la ratio che si colloca a fondamento del requisito del perseguimento di un indebito vantaggio da parte del destinatario della condotta induttiva; non per questo però crolla la possibilità di perseguire l'agente pubblico che compie atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre il privato a dare o promettere denaro o utilità.

In sostanza, chiosa la Sesta sezione, il delitto di induzione indebita non è un «reato bilaterale», perché le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto «si perfezionano autonomamente e in momenti diversi, sicché il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l'evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frode tributaria

Confiscata la casa pagata dall'indagato alla finta «ex»

Patrizia Maciocchi

Via libera al sequestro finalizzato alla **confisca per equivalente** dell'immobile intestato alla moglie se l'acquisto è avvenuto con denaro del marito indagato per **frode tributaria**. La Cassazione (sentenza 35202) respinge un ricorso contro il no alla richiesta di riesame di un decreto di sequestro del Giudice per le indagini preliminari. Nel mirino era finito un immobile della ricorrente, che risultava separata dal marito indagato per una frode commessa dalla società della quale era titolare.

Secondo la donna l'ordinanza impugnata era basata sulla presunzione che fossero fittizi il trasferimento o l'intestazione, anche a titolo oneroso effettuati, in favore del coniuge, del convivente o dei parenti entro il sesto grado, nei due anni precedenti la proposta della misura di prevenzione (Dlgs 159/2011 articolo 26 comma 2).

Per la Cassazione anche se è vero in linea di principio che la presunzione di fittizietà, in quanto fondata su un dato normativo che riguarda le misure di prevenzione, non può essere estesa alle misure cautelari reali in materia tributaria, è altrettanto indiscutibile che nell'ordinanza ci sono tutti gli elementi indicativi dell'attribuità dell'immobile al marito. La separazione tra i due era formale come risultava da diverse circostanze: entrambi risiedevano nel principato di Monaco e avevano interessi economici comuni "sopravvissuti" alla separazione. Ma soprattutto la ricorrente non aveva disponibilità per comprare una casa le cui rate erano state pagate con bonifici di sposti dal marito o da altre società coinvolte nella frode. Per finire l'acquisto sarebbe avvenuto con i soldi dell'indagato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Successioni. Un credito agli eredi dell'acquirente defunto

Se manca l'ultima rata la vendita con riserva non trasferisce il bene

Angelo Busani Elisabetta Smaniotto

Nella **vendita con riserva della proprietà**, il trasferimento della proprietà del bene dal venditore all'acquirente avviene solo col pagamento integrale del corrispettivo convenuto; cosicché, se l'acquirente muore prima di aver pagato l'ultima rata, il bene non entra nella sua **successione**, in quanto fa ancora parte del patrimonio del venditore. Gli eredi dell'acquirente sono quindi **titolari di un diritto di credito** per la somma degli importi versati dal defunto in vita (per riscattare la cosa e divenire proprietario) e dell'eventuale aumento di valore che il bene abbia conseguito in ragione dei miglioramenti apportati dall'acquirente deceduto. Lo ha deciso la **Cassazione** nella sentenza n. 8467 del 28 aprile 2016.

Visi analizza il tema del calcolo del valore dell'asse ereditario in presenza di un contratto di vendita con riserva di proprietà (quello per effetto del quale il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo) stipulato dal de cuius (come acquirente), deceduto prima di ultimare il pagamento del prezzo. La Cassazione ha dunque escluso che, nel calcolo dell'asse del soggetto che abbia acquistato un bene con riserva di proprietà, sia considerato il valore del bene.

Nel caso della clausola di riserva di proprietà, la compravendita si considera infatti stipulata sotto la condizione sospensiva del completamento del pagamento del prezzo: il venditore rimane proprietario del bene finché il pagamento non sia ultimato. Correlativamente, il compratore si trova in una posizione di "aspettativa", cioè è titolare di un interesse qualificato ad acquistare la proprietà del bene, mediante il completamento del pagamento del prezzo.

In altri termini, si tratta di una vicenda giuridica "in via di formazione", caratterizzata dal fatto che, da un lato, il compratore è obbligato a versare il complessivo prezzo convenuto, mentre, dall'altro lato, il venditore è obbligato a consegnare il bene; in sostanza, mediante il contratto di **vendita con riserva di proprietà**, la parte venditrice si "garantisce" dall'inadempimento della controparte, trattando in capo a sé la proprietà del bene og-

getto del contratto stesso, fintantoché essa non riceva il saldo del prezzo dovuto.

Vi è infine da notare che, sotto il profilo civilistico, con la vendita con riserva di proprietà il bene compravenduto non diviene di titolarità dell'acquirente per effetto della stipula del contratto, ma solo a condizione dell'integrale pagamento del prezzo, il legislatore fiscale (con finalità antievasiva) ha disposto invece che il contratto di vendita con riserva di proprietà sia tassato non come un contratto sospensivamente condizionato bensì come un contratto subito efficace ma risolutivamente condizionato al mancato pagamento del prezzo. Ciò sia ai fini dell'imposta di registro (ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Dpr 131/1986) sia ai fini Iva (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, n. 1, del Dpr 632/1972). Con l'effetto che il contratto in questione deve essere registrato (senonché soggetto Iva) con l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale, senza quindi potersi tassare l'atto, come accade per l'atto sospensivamente condizionato, con la sola imposta fissa e rinviare il pagamento dell'imposta proporzionale al momento in cui la condizione si verifici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte diritti dell'uomo. Secondo i giudici europei la libertà di espressione consente anche di scegliere lo stile

Il giornalista può usare il sarcasmo

Marina Castellana

Sarcasmo e ironia in articoli di stampa quasi senza limiti. Anche quando singole espressioni come «stupido» e «lento a capire» sono in sé offensive, perché i giornalisti hanno diritto ad usare tecniche stilistiche, su questioni di interesse pubblico, con **sarcasmo e ironia** anche eccessivi. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 5 luglio, con la quale ha condannato la Polonia per violazione dell'articolo 10 della Convenzione che assicura il diritto alla **libertà di espressione**, dando ragione, su tutta la linea, a un giornalista (caso Ziembinski, 1799/07).

A rivolgersi alla Corte era stato un cronista polacco che aveva pubblicato un articolo sul quotidiano del quale era anche proprietario, in cui criticava aspramente un progetto dell'amministrazione comunale che, in pratica, prevedeva il via libera a un allevamento di quaglie ritenendo potesse essere

utile a fronteggiare la disoccupazione nella zona. Malgrado non avesse citato nominativamente il sindaco e due funzionari pubblici, il reporter era stato denunciato e condannato per diffamazione. Di qui il ricorso alla Corte europea che, ancora una volta, ha rafforzato la libertà di espressione dei giornalisti rispetto ad altri diritti in gioco come quello alla reputazione. E questo soprattutto quando oggetto degli articoli sono politici e dipendenti pubblici.

La Corte europea critica l'operato dei giudici nazionali che hanno deciso la condanna del giornalista valutando le singole espressioni e non il contesto generale. L'articolo, molto

LA VALUTAZIONE

L'articolo va considerato nel suo insieme, per cui frasi che singolarmente sarebbero diffamatorie diventavano consentite

critico nei confronti di alcuni amministratori pubblici - osservano i giudici di Strasburgo - conteneva termini in sé fortissimamente offensivi. L'articolo, infatti, prendeva di mira il sindaco che, in quanto politico, è maggiormente esposto a critiche rispetto a un privato cittadino, con un obbligo di tolleranza maggiore. Con la conseguenza che, nei suoi confronti, le autorità nazionali hanno margini di intervento molto ristretti laddove intendano limitare la libertà di espressione. Tanto più che è compito del giornalista animare e suscitare un dibattito su questioni di interesse generale.

Inevitabile, quindi, la bocciatura dell'operato dei giudici nazionali, che si sono limitati a decidere nel senso della diffamazione senza considerare l'articolo nel suo complesso. Con la conseguenza che la Polonia dovrà versare al giornalista oltre 4mila euro tra danni patrimoniali e morali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TV A CURA DI LUIGI PAINI

Il ragazzo con la bicicletta

21.15 | **RAI 5** Film con Cécile De France (nella foto)



DA NON PERDERE

20.45 | **PREMIUM SPORT Calcio: Roma - Porto** Dallo Stadio Olimpico di Roma il ritorno del preliminare di Champions League.

21.10 | **SKY ARTE**

Let's dance Così il corpo nudo può giocare un ruolo unico nell'essasperare la passione e la carica emotiva trasmesse dalla danza.

21.30 | **RAI STORIA**

Italiani Dal 1931, anno del debutto nel Giornale Radio dell'Eiar, al 1957, anno della morte, la voce di Guido Notari è entrata quasi quotidianamente nelle case degli italiani, nelle piazze e nei cinema, come ricorda il documentario presentato da Paolo Mieli.

23.35 | **RAITRE**

Report Cult Com'è la pizza che arriva sulla nostra tavola? Gli standard di qualità sono sempre rispettati? Bernardo Iovene indaga.

ATTUALITÀ

13.10 | **RAITRE** **Il tempo e la storia** Papa Pio XI e Benito Mussolini: un rapporto da sempre all'attenzione degli storici, come ricorda David Kertzer.

della Brown University di Providence.

20.55 | **NAT GEO**

Autostrada per l'inferno Duro il lavoro dei soccorritori stradali in Norvegia: vento, neve e temperature sotto zero rendono le missioni un impegno ai limiti delle possibilità umane.

22.45 | **TV 2000**

Meeting di Rimini Gli incontri, i volti, i temi del Meeting per l'amicizia fra i popoli, in corso a Rimini fino a giovedì 25 agosto.

SPETTACOLO

21.00 | **SKY CULT** **Forza maggiore** di Ruben Ostlund, con Johannes Kuhnke, Svezia 2014 (120'). Una valanga rischia di travolgere una famiglia in vacanza. Nessuno si fa male, apparentemente...

21.00 | **COMEDY CENTRAL**

Paul di Greg Mottola, con Simon Pegg, Usa 2011 (104'). Paul, zun aleno tra di noi. Fantascienza a commedia a braccetto.

21.25 | **RAIUONO**

Pietro Mennea - La freccia del Sud Riproposta del film tv dedicato al grandissimo atleta italiano, interpretato da Michele Riondino.

RADIO 24

Notizie e curiosità

8.10 | **MA COS'È QUEST'ESTATE** L'informazione italiana ed estera con un occhio alle vacanze. Con Debora Rosciani (foto)



Frequenze: **800-080408** Per intervenire alle trasmissioni: **800-240024 SMS 349-2386666** I Gr possono essere ascoltati anche su: **www.radio24.it**

6.10 | **Foodlab**

6.15 | **Voci in scena** di Marta Cagnola

6.30 | **Storiacce - Le inchieste del 2016** di Raffaella Calandra

7.15 | **In primo piano** con Giulia Crivelli

8.10 | **Ma cos'è questa estate** con Debora Rosciani

10.05 | **I fuoriposto** di Umberto Alezio e Filippo Roma

11.05 | **Nessuna è perfetta** di Maria Latella

11.30 | **Indovina chi viene a cena**

15.00

Foodlab

COLTIVAZIONI IN SERRE SOTTOMARINE Al largo di Noli, sul fondale marino, sono ancorate tre serre sottomarine. Il progetto si chiama «Orto di Nemo» e ha l'obiettivo di studiare la crescita delle piante in condizioni estreme e creare fonti alternative di vegetali in aree che non hanno climi favorevoli, come le zone aride o desertiche. Di Federico Pedrocchi e Mariachiara Albicocco (foto)

di Valentina Furlanetto

12.05 | **Il treno va** di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intoni

13.15 | **Reportage - I fatti del 2016**

13.30 | **Voci in scena**

13.45 | **Voci d'impresa**

14.05 | **Tutti convocati** di Carlo Genta e Pierluigi Pardo

15.00 | **Foodlab**

15.05 | **Il falco e il gabbiano** di Enrico Ruggeri

16.05 | **Nessun luogo è lontano** di Giampaolo Musumeci

17.05 | **Focus economia**

di Sebastiano Barisoni

18.05 | **Si può fare - Estate** di Alessio Maurizi

20.05 | **I fuoriposto R**

21.00 | **Nessun luogo è lontano R**

22.05 | **Focus Economia R**

22.50 | **Smart city** di Maurizio Melis

23.05 | **Il falco e il gabbiano R**

..... 24 ORE
IN 100 SECONDI

"I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24ORE", il programma che parla dell'economia tanto quanto l'economia parla di te, per aiutarti a capire il mondo che fa parte del tuo quotidiano.

Dal lunedì al venerdì alle 9:00 e alle 17:00, seguilo su Radio 24 e RDS, o guarda online i video delle puntate su radio24.it e rds.it

IL TEMPO www.ilssole24ore.com/meteo

Oggi **BBmeteo.com**

ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 06:34 ▼ 20:16 Roma ▲ 06:27 ▼ 19:57



Nord: ben soleggiato e terso su tutte le regioni con cieli sereni; isolati cumuli pomeridiani in sviluppo in prossimità delle zone alpine. Temperature in aumento, massime tra 27 e 30.

Centro e Sardegna: bel tempo sul versante tirrenico con cieli sereni, annuvolamenti su quello adriatico, specie sull'Abruzzo, con locali fenomeni. Temperature stabili, massime tra 25 e 30.

Sud e Sicilia: a tratti instabile con piogge e temporali sparsi, eccetto che su Sicilia occidentale e alta Campania. Temperature in flessione, massime tra 25 e 30.

Domani **BBmeteo.com**

ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 06:36 ▼ 20:14 Roma ▲ 06:28 ▼ 19:56



Nord: tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni con cieli sereni; isolati cumuli pomeridiani in prossimità delle zone alpine. Temperature stabili, massime tra 27 e 30.

Centro e Sardegna: insiste qualche nube sparsa sul versante adriatico, specie in Abruzzo, ma del tutto innocua. Bel tempo altrove con cieli poco nuvolosi. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 31.

Sud e Sicilia: tempo ancora instabile su parte delle Penisole e Sicilia con piogge e locali temporali, specie diurni. Temperature stabili, massime tra 25 e 30.

Temperature

Italia	OGGI	DOMANI	Europa	OGGI	DOMANI	Parigi	OGGI	DOMANI
Ancona	☀ 21	☀ 25	Atene	☀ 23	☀ 34	Stoccolma	☁ 12	☁ 23
Bari	☀ 20	☀ 25	Berlino	☁ 15	☁ 25	Tirana	☀ 21	☀ 32
Bologna	☀ 18	☀ 28	Bruxelles	☁ 13	☁ 27	Vienna	☀ 13	☀ 25
Cagliari	☀ 19	☀ 29	Bucarest	☀ 21	☀ 35	Zurigo	☀ 11	☀ 27
Firenze	☀ 19	☀ 31	Copenaghen	☁ 17	☁ 21	Mondo	OGGI	DOMANI
Genova	☀ 23	☀ 29	Dubino	☁ 11	☁ 18	Hong Kong	☀ 25	☀ 32
Milano	☀ 18	☀ 29	Francforte	☁ 11	☁ 27	Los Angeles	☀ 16	☀ 29
Napoli	☀ 21	☀ 28	Istanbul	☀ 18	☀ 33	New Delhi	☀ 25	☀ 33
Roma	☀ 24	☀ 27	Lisbona	☀ 17	☀ 34	New York	☀ 14	☀ 29
Palermo	☀ 20	☀ 32	Londra	☁ 15	☁ 28	Rio de Janeiro	☀ 24	☀ 28
Torino	☀ 16	☀ 30	Madrid	☀ 21	☀ 38	Singapore	☀ 28	☀ 29
Venezia	☀ 17	☀ 27	Mosca	☀ 18	☀ 30	Tokyo	☀ 23	☀ 31

Sole ☀ Poco nuvoloso ☁ Nuvoloso ☁ Coperto ☁ Plovia 🌧 Temporali ⚡ Neve ❄ Nebbia 🌫 Calmo 🌬 Moderato 🌪 Forte 🌪